

Delibera di Giunta Nazionale

n. 4 del 23 gennaio 2016

La Giunta Nazionale dell'AIGA – Associazione Italiana Giovani Avvocati – riunitasi in data 22 e 23 gennaio 2016, presso la sua Sede di Roma – via Tacito n. 50, in relazione al DDL S. 859 “Modifiche al codice penale, all'articolo 380 del codice di procedura penale e al codice della strada, in materia di omicidio stradale”

premessso

che si discute della possibilità di introdurre nel nostro ordinamento penale la nuova figura autonoma di reato, il cui titolo è “Omicidio stradale”, con previsioni di sanzioni detentive, nella parte prima, dai 2 ai 7 anni e, nei commi successivi, con importanti aggravati di pena determinati dall'aver causato l'omicidio stradale sotto effetto di sostanza alcolica e/o sostanza psicotropa;

che, secondo tali previsioni normative, in caso di fuga del guidatore che ha causato l'omicidio stradale, le pene previste subirebbero un'ulteriore aumento;

che, inoltre, il Legislatore intenderebbe vietare il normale bilanciamento delle circostanze nei casi in cui si accerti la responsabilità penale nelle forme aggravate dall'uso di sostanze alcoliche e/o psicotrope o nei casi di fuga del conducente;

considerato

che la riflessione su tale DDL non può prescindere dalla valutazione sul *dictum* della Corte Costituzionale sul principio di colpevolezza e sull'intervento, del 2009, delle Sezioni Unite sull'art. 586 c.p., che impongono chiaramente l'esclusione della responsabilità oggettiva;

che, in merito alla natura del reato di omicidio colposo, ai sensi dell'art. 589, comma 3, è già espressamente prevista dal codice penale vigente l'aggravante “di aver commesso il fatto in stato di ebbrezza alcolica” e che su tale previsione la giurisprudenza di legittimità si è più volte pronunciata nel senso di non ritenere configurata, per tale fattispecie, un'ipotesi di reato complesso ma, bensì, di mero concorso tra reati;

che, inoltre, tale DDL, nei commi due e seguenti, innalza sensibilmente il trattamento sanzionatorio quasi si trattasse di ipotesi dolose, e non colpose come il titolo di reato prevede;

che, in realtà, ai sensi dell'art. 189 CdS comma 7, sussiste la fattispecie dolosa autonoma di reato, avente natura speciale, dell'omissione di soccorso da parte di soggetto alla cui condotta può essere ascrivibile la causa dell'incidente stradale.

rilevato

che la Camera ha, recentemente, approvato un emendamento che esclude l'obbligo di arresto dell'autista che si fermi a prestare soccorso alla vittima, mitigando, in tal modo, l'eccesso di pretesa punitiva indicata nel testo delle previsioni del DDL S 859.

ritenuto

che il predetto DDL S. 859 prevede una fattispecie di reato autonoma che porta ad una inammissibile "oggettivazione" della responsabilità dell'agente;

che, inoltre, tale previsione normativa conduce ad un sostanziale superamento dei limiti logico-strutturali della distinzione tra reato doloso e colposo, anche e soprattutto a causa dell'eccessivo innalzamento dei limiti edittali di pena;

che la disciplina dell'art. 589 c.p.v., in concorso con il reato di guida in stato di ebbrezza, oltre che di omissione di soccorso ex art. 189 CdS, risultano essere già oggi strumenti normativi sufficienti a garantire la giusta tutela e punizione di condotte penalmente rilevanti;

che l'introduzione dell'omicidio stradale non pare rispondere ad un'esigenza di sicurezza e contenimento del fenomeno sociale sotteso ma, piuttosto, di aumento del consenso popolare su temi di indiscutibile rilevanza;

che, infine, il divieto del c.d. bilanciamento delle circostanze aggravanti con quelle attenuanti della pena stride clamorosamente con il principio costituzionale di uguaglianza ed equità.

Tanto sopra premesso, considerato, ritenuto e valutato la Giunta Nazionale dell'A.I.G.A.

delibera

di sollecitare il parlamento e il governo a ritirare il DDL S. 589, in quanto "inutile e dannoso" (per usare le parole del Presidente Canzio) e di intraprendere ogni iniziativa culturale e scientifica volto all'approfondimento del tema.

Roma, li 25 gennaio 2016

Il Presidente

Avv. Michele Vaira

